



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA

ANNO 2004

DISEGNO DI LEGGE 2 febbraio 2004, n. 19

Legge quadro sui trasporti

D'iniziativa del **consigliere**
Roberto Bombarda (Verdi e democratici per l'Ulivo)

Presentato il **2 febbraio 2004**

Assegnato alla **Terza Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 2 febbraio 2004, n. 19

Legge quadro sui trasporti

INDICE

Capo I - *Disposizioni generali*

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Definizioni*

Art. 3 - *Trasporti sostenibili e mobilità*

Art. 4 - *Considerazione delle finalità nelle altre politiche*

Art. 5 - *Partecipazione degli enti territoriali*

Capo II - *Misure specifiche*

Sezione I - *Strategie, programmi e progetti*

Art. 6 - *Strategia generale della politica dei trasporti*

Art. 7 - *Valutazione di progetti e procedura di valutazione*

Sezione II - *Misure tecniche*

Art. 8 - *Trasporti pubblici*

Art. 9 - *Trasporto su rotaia*

Art. 10 - *Trasporto su strada*

Art. 11 - *Trasporto aereo*

Art. 12 - *Impianti turistici*

Art. 13 - *Verità sui costi*

Sezione III - *Monitoraggio e controllo*

Art. 14 - *Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto*

Art. 15 - *Obiettivi di qualità ambientale, standard e indicatori*

Capo III - *Coordinamento, ricerca, formazione e informazione*

Art. 16 - *Coordinamento e informazione*

Art. 17 - *Ricerca e osservazione*

Art. 18 - *Formazione e informazione dell'opinione pubblica*

Capo IV - *Valutazione*

Art. 19 - *Valutazione dell'efficacia delle disposizioni*

Art. 20 - *Disposizione finanziaria*

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento si adopera attivamente nell'ambito delle proprie possibilità e competenze per attuare una politica sostenibile dei trasporti nel territorio alpino tesa a:

- a) ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico locale, intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna e la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato;

- b) contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche, come premesse fondamentali per l'esistenza stessa delle popolazioni residenti nel territorio alpino, per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata che coinvolga tutti i vettori;
- c) contribuire a ridurre e a limitare, per quanto possibile, ogni impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali, la cui importanza si estende oltre i suoi confini, e che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo territorio ancora fondamentalmente intatto;
- d) garantire il traffico locale, intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse a un costo economicamente sopportabile;
- e) garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra i singoli vettori.

2. In particolare la Provincia autonoma di Trento si adopera a tutti i livelli al fine di sviluppare il settore dei trasporti tenendo conto dei principi di precauzione, prevenzione e causalità.

Art. 2 *Definizioni*

1. Ai sensi di questa legge s'intende per:

- a) "traffico/trasporto transalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'esterno del territorio alpino;
- b) "traffico/trasporto intraalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'interno del territorio alpino, detto anche traffico/trasporto interno, incluso il traffico/trasporto con origine o destinazione nel territorio alpino;
- c) "impatto e rischi tollerabili": impatto e rischi da definirsi nell'ambito di procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale e di analisi dei rischi con lo scopo di fermare l'ulteriore aumento dell'impatto e dei rischi e di ridurli, qualora necessario, tramite provvedimenti appropriati sia nel caso di nuove costruzioni sia per le infrastrutture esistenti con notevole impatto sul territorio;
- d) "costi esterni": voci di costo per le quali un utente di un bene o di un servizio, come un'infrastruttura, non sostiene un esborso. Essi comprendono l'uso dell'infrastruttura se esso è gratuito, i danni, l'inquinamento anche acustico, i costi sanitari occasionati dall'uso dei trasporti e dagli incidenti;
- e) "potenziamento significativo": modifiche a infrastrutture esistenti suscettibili di provocare impatto che in base alla normativa sulla valutazione d'impatto ambientale sono soggetti a procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale;
- f) "strade di grande comunicazione": tutte le autostrade e le strade a più corsie, prive di intersezioni a raso, che per i loro effetti in termini di traffico sono assimilabili alle autostrade;
- g) "obiettivi di qualità ambientale": obiettivi che descrivono lo stato auspicato dell'ambiente tenendo conto delle interdipendenze ecosistemiche. Essi indicano in termini materiali, spaziali e temporali le qualità, all'occorrenza aggiornabili, dei beni meritevoli di essere protetti;
- h) "standard di qualità ambientale": norme concrete che permettono di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale; esse determinano gli obiettivi applicabili a determinati parametri, i procedimenti di misurazione o le condizioni quadro;
- i) "indicatori ambientali": misurano o valutano lo stato dell'impatto ambientale e indicano le tendenze di sviluppo;
- j) "principio di precauzione": principio secondo il quale gli interventi volti a evitare, gestire

o ridurre gli effetti gravi o irreversibili sulla salute e sull'ambiente non possono essere rinviati, con la motivazione che la ricerca scientifica non ha ancora dimostrato, in modo rigoroso, l'esistenza di un rapporto di causa-effetto fra le sostanze contemplate da un lato e la loro potenziale nocività per la salute e l'ambiente dall'altro;

- k) "principio di causalità", inclusa l'imputazione degli effetti indotti: principio in virtù del quale i costi relativi alla prevenzione, alla gestione e alla riduzione dell'inquinamento, nonché al ripristino ambientale, sono a carico di chi inquina. Chi inquina è tenuto, per quanto possibile, a sopportare la totalità del costo dell'impatto che i trasporti causano sulla salute e sull'ambiente;
- l) "verifica di opportunità": procedimento di valutazione da realizzare in conformità al diritto statale e provinciale in occasione della progettazione di grandi infrastrutture o della trasformazione sostanziale o del potenziamento di quelle esistenti e teso a verificarne la necessità e gli effetti in termini di politica dei trasporti, nonché di impatto ecologico, economico e socioculturale.

Art. 3

Trasporti sostenibili e mobilità

1. Al fine di sviluppare i trasporti in condizioni di sostenibilità la Provincia autonoma di Trento si adopera attivamente per praticare una politica ambientale e dei trasporti concertata con tutti gli interessati e tesa alla riduzione dell'impatto e dei rischi dovuti ai trasporti nel territorio alpino e in particolare in ambito provinciale, con l'obiettivo di:

- a) tener conto delle esigenze dell'ambiente in modo tale da:
 - 1) ridurre il consumo delle risorse a un punto tale da non superare, per quanto possibile, la capacità naturale di rigenerazione;
 - 2) ridurre l'emissione di sostanze nocive a un punto tale da non superare la capacità di carico delle risorse ambientali interessate;
 - 3) limitare le immissioni nell'ambiente a un punto tale da evitare ripercussioni sulle strutture ecologiche e sui cicli naturali;
- b) tener conto delle esigenze della società in modo tale da:
 - 1) garantire l'accessibilità alle persone, ai posti di lavoro, ai beni e ai servizi in modo efficiente, rispettoso dell'ambiente, facendo un uso parsimonioso di energia e spazio, nonché garantire un sufficiente approvvigionamento di base;
 - 2) non compromettere la salute dell'uomo e ridurre il rischio di calamità naturali, nonché il numero e la gravità degli incidenti;
- c) tener conto delle esigenze dell'economia in modo tale da:
 - 1) incrementare l'autofinanziabilità del settore dei trasporti e internalizzare i costi esterni;
 - 2) promuovere lo sfruttamento ottimale delle potenzialità dell'infrastruttura esistente;
 - 3) salvaguardare i posti di lavoro nelle aziende e imprese competitive che operano nei vari settori economici;
- d) adottare interventi più incisivi nella lotta all'inquinamento acustico considerando la particolarità della topografia alpina.

2. In conformità con la normativa provinciale, statale e internazionale vigente nel settore dei trasporti la Provincia autonoma di Trento partecipa allo sviluppo di orientamenti, strategie e misure di carattere nazionale, regionale e locale finalizzati a:

- a) tenere conto delle differenti condizioni ambientali, economiche e socioculturali, nonché della diversità delle esigenze;
- b) limitare l'accentuarsi dell'impatto dovuto ai trasporti, adottando una combinazione di strumenti economici e di interventi di pianificazione territoriale e dei trasporti.

Art. 4

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

1. La Provincia autonoma di Trento s'impegna a tener conto delle finalità stabilite da questa legge anche nell'ambito di altre politiche e procedure amministrative rientranti nella propria sfera di competenza.

2. La Provincia autonoma di Trento s'impegna a verificare preventivamente e a posteriori in tutti i settori gli effetti che le proprie politiche, strategie e programmi producono nel settore del trasporto locale e interregionale.

Art. 5

Partecipazione degli enti territoriali

1. La Provincia autonoma di Trento promuove, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, la collaborazione internazionale e interregionale tra le istituzioni competenti al fine di individuare le migliori soluzioni concertate e coordinate a livello transfrontaliero.

2. Nel rispetto delle loro competenze nel quadro dell'ordinamento giuridico vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Capo II

Misure specifiche

Sezione I

Strategie, programmi e progetti

Art. 6

Strategia generale della politica dei trasporti

1. Nell'interesse della sostenibilità la Provincia autonoma di Trento si adopera al fine di attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera tesa a:

- a) coordinare i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e favorire l'intermodalità;
- b) sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego della telematica, e imputare a coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto causato;
- c) incidere, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci sul vettore che di volta in volta risulta il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto;
- d) valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume di traffico.

2. La Provincia autonoma di Trento si prefigge come obiettivo prioritario quello di realizzare, nel miglior modo possibile, gli interventi necessari a:

- a) proteggere le vie di trasporto contro i rischi naturali;
- b) contribuire a proteggere l'uomo e l'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti;
- c) promuovere una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili;
- d) incrementare la sicurezza dei trasporti.

Art. 7

Valutazione di progetti e procedura di consultazione

1. Nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti, la Provincia autonoma di Trento realizza o richiede verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi e tiene conto dei relativi risultati ai fini degli obiettivi di questa legge.

2. La Provincia autonoma di Trento si adopera al fine di attuare il coordinamento e la concertazione delle infrastrutture di trasporto sul territorio alpino e interviene tempestivamente affinché nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero vi siano consultazioni preventive tra gli interessati.

Sezione II

Misure tecniche

Art. 8

Trasporti pubblici

1. Per preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino, la Provincia autonoma di Trento considera nella propria politica dei trasporti così come nei contatti e nella concertazione con le autorità di altri paesi e regioni la necessità di promuovere l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e attenti alle esigenze degli utenti.

Art. 9

Trasporto su rotaia

1. Al fine di sfruttare la particolare idoneità della ferrovia a soddisfare la domanda di trasporto sia locale sia a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino, la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene:

- a) l'ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri;
- b) i provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto;
- c) i sistemi di trasporto intermodali, nonché l'ulteriore sviluppo della ferrovia;
- d) il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale.

Art. 10

Trasporto su strada

1. La Provincia autonoma di Trento fa tutto quanto è in suo potere a livello politico, amministrativo e giuridico per evitare e impedire la costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino.

2. Progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino e progetti di strade di comunicazione intercomunale possono essere approvati solo se si verificano

congiuntamente queste condizioni:

- a) gli obiettivi stabiliti dall'articolo 2, comma 2, lettera j) della convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 e ratificata ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, possono essere raggiunti tramite appropriati interventi di precauzione o di compensazione realizzati in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale;
- b) le esigenze di capacità di trasporto non possono essere soddisfatte né tramite un migliore sfruttamento delle capacità stradali e ferroviarie esistenti, né potenziando o costruendo infrastrutture ferroviarie, né migliorando il trasporto combinato o adottando altri interventi di organizzazione dei trasporti;
- c) dalla verifica di opportunità risulta che il progetto è economico, che i rischi sono controllabili e che l'esito della valutazione dell'impatto ambientale è positivo;
- d) si tiene conto dei piani o programmi di assetto territoriale e dello sviluppo sostenibile.

Art. 11

Trasporto aereo

1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie competenze, riduce, per quanto possibile, l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo. Tenuto conto degli obiettivi di questa legge e della normativa statale essa si adopera affinché venga limitato, e all'occorrenza vietato, il lancio da aeromobili all'esterno degli aerodromi. Ai fini della protezione della fauna selvatica la Provincia autonoma di Trento adotta misure adeguate per limitare in termini di spazio e tempo il traffico aereo non motorizzato nel tempo libero.

2. La Provincia autonoma di Trento si adopera affinché sia migliorato il sistema di trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto senza aumentare la pressione sull'ambiente. In tale contesto essa esclude la costruzione e il potenziamento significativo degli aeroporti rientranti nelle proprie competenze.

Art. 12

Impianti turistici

1. La Provincia autonoma di Trento valuta gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche, tenendo conto degli obiettivi di questa legge, e adotta, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione atti al raggiungimento di tali finalità. A questo proposito dà la precedenza ai trasporti pubblici.

2. La Provincia autonoma di Trento promuove e sostiene la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché l'istituzione di località turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili.

Art.13

Verità sui costi

1. Al fine di influire sulla ripartizione modale dei trasporti per mezzo di una migliore considerazione dei costi reali dei differenti vettori, la Provincia autonoma di Trento applica, nell'ambito delle proprie competenze, il principio di causalità e sostiene l'applicazione di un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi d'infrastruttura e di quelli esterni

su tutto il territorio alpino e a livello provinciale, con l'obiettivo d'introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo questi costi reali. A tale riguardo la Provincia autonoma di Trento si adopera a favore dell'introduzione di sistemi che:

- a) favoriscano il ricorso ai vettori e ai mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente;
- b) portino a un'utilizzazione più equilibrata delle infrastrutture di trasporto;
- c) offrano incentivi che permettano una riduzione dell'impatto ecologico e socio-economico tramite provvedimenti strutturali e territoriali che incidano sui trasporti.

Sezione III *Monitoraggio e controllo*

Art. 14 *Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto*

1. La Provincia autonoma di Trento si impegna a rilevare periodicamente lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento o il miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto regionali e interregionali e a registrare e aggiornare periodicamente la riduzione dell'impatto ambientale in un'apposita relazione al Consiglio provinciale.

2. Sulla base di tale relazione la Provincia autonoma di Trento verifica in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscono al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi di questa legge.

Art. 15 *Obiettivi di qualità ambientale, standard e indicatori*

1. La Provincia autonoma di Trento stabilisce e adotta, nell'ambito delle proprie competenze e per quanto possibile d'intesa con le autorità di altre regioni e Länder del territorio alpino, obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti, in linea con gli standard e gli indicatori adeguati alle condizioni specifiche del territorio alpino.

2. L'applicazione di tali standard e di tali indicatori è finalizzata a quantificare l'evoluzione dell'impatto dei trasporti sull'ambiente e sulla salute.

Capo III *Coordinamento, ricerca, formazione e informazione*

Art. 16 *Coordinamento e informazione*

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa in forma adeguata, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, a incontri con le autorità di altre regioni e Länder del territorio alpino allo scopo di:

- a) verificare gli effetti degli interventi realizzati in base a questa legge e ad altre disposizioni provinciali, statali e internazionali;
- b) consultarsi prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti che abbiano effetti sul territorio provinciale e sul circostante territorio alpino;
- c) promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione degli obiettivi contenuti

nelle disposizioni provinciali, statali e internazionali, ricorrendo in primo luogo ai sistemi d'informazione esistenti;

- d) accordarsi prima di prendere importanti decisioni in materia di politica dei trasporti al fine di integrarle in una politica di assetto territoriale locale e transfrontaliera armonizzata.

Art. 17

Ricerca e osservazione

1. La Provincia autonoma di Trento promuove e sostiene una stretta cooperazione nel campo della ricerca e l'osservazione sistematica delle interazioni fra trasporti e ambiente sul territorio alpino nonché degli specifici sviluppi sul piano tecnologico atti a incrementare l'economicità dei sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente.

2. La Provincia autonoma di Trento provvede affinché i risultati delle ricerche e dell'osservazione sistematica siano resi accessibili al pubblico.

3. La Provincia autonoma di Trento sostiene, qualora possibile, i progetti pilota operativi tesi all'attuazione di programmi e tecnologie sostenibili per il settore dei trasporti nonché le analisi sull'applicabilità dei metodi di valutazione ambientale strategica e intermodale.

Art. 18

Formazione e informazione dell'opinione pubblica

1. La Provincia autonoma di Trento promuove la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione dell'opinione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione di questa legge.

Capo IV *Valutazione*

Art. 19

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. La Giunta provinciale esamina e valuta, a intervalli regolari, l'efficacia delle disposizioni contenute in questa legge e prende espressamente posizione al riguardo nella relazione di cui all'articolo 14. Per quanto necessario al conseguimento degli obiettivi di questa legge procede alle dovute proposte di modifiche legislative.

2. Alla valutazione della Giunta provinciale partecipano gli enti territoriali, nel quadro delle disposizioni vigenti. Su richiesta sono sentite le organizzazioni non governative attive nel campo dei trasporti.

Art. 20

Disposizione finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge finanziaria.